

La risposta dell'Agenzia chiarisce il regime impositivo delle attività virtuali sulle riviste

Editoria online con Iva al 4%

Fornitura e accesso a banche dati sono servizi elettronici

DI FRANCO RICCA

La fornitura in modo automatizzato di prodotti editoriali online, con accesso alla relativa banca dati, è una prestazione di servizi elettronici, come tale soggetta ad Iva in Italia se resa a consumatori stabiliti nel territorio dello stato, in base all'art. 7-octies del dpr 633/72. Se i prodotti sono provvisti di codice ISSN, l'imposta è dovuta con l'aliquota del 4%.

Il servizio consistente nella pubblicazione di articoli sulle riviste disponibili nella piattaforma digitale, reso dietro pagamento di un corrispettivo, è invece una prestazione generica, sottoposta alla regola generale di territorialità, secondo cui l'Iva è dovuta nel paese del prestatore oppure del committente, a seconda che quest'ultimo sia rispettivamente un consu-

matore oppure un soggetto passivo. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpellato n. 12 del 12 gennaio 2023, sollecitata da un'impresa con sede nel Regno Unito che, intendendo stipulare con consumatori italiani contratti per la fornitura congiunta di entrambe le tipologie di prestazioni di cui sopra, ossia l'accesso alle pubblicazioni online e alla banca dati disponibile sulla propria piattaforma digitale e la possibilità di pubblicare articoli sulla piattaforma stessa, chiedeva di conoscere il trattamento ai fini Iva, a cominciare dalla fondamentale questione dell'inquadramento delle prestazioni come operazione unitaria complessa oppure come operazioni distinte.

Al riguardo, l'Agenzia, richiamato l'insegnamento della Corte di giustizia Ue in materia, afferma che qualora nell'ambito del contratto sia possibile indi-

viduare distintamente il servizio di accesso/lettura rispetto a quello di pubblicazione, in relazione a ciascuno dei quali è previsto uno specifico corrispettivo, la pubblicazione si qualifica come prestazione di servizi generica agli effetti dell'art. 7-ter, nella fattispecie non soggetta ad Iva per carenza del requisito territoriale (trattandosi di prestazione B2C resa da fornitore estero); i servizi di accesso/lettura, rientrando tra i servizi definiti elettronici dalla normativa Iva, si considerano invece effettuati nel territorio dello stato se resi ad un committente non soggetto passivo stabilito nel territorio stesso, in base al criterio speciale dell'art. 7-octies. Qualora invece le due tipologie di prestazioni concorrano a formare un unico pacchetto, per il quale sia previsto un corrispettivo inscindibile, si applicherà il criterio di localizzazione pre-

visto per quella che in base alle circostanze concrete deve considerarsi la prestazione principale, rimanendo quindi assorbita quella accessoria. Si deve osservare che, nella fattispecie, è difficile ravvisare il carattere di accessibilità di una delle prestazioni rispetto all'altra, data la netta autonomia tipologica e funzionale di entrambe. Peraltro la stessa società, nel prospettare l'eventuale unitarietà della prestazione complessa, non richiama il concetto di accessibilità, ma quello di connessione inscindibile.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'Agenzia chiarisce che nel caso in cui le due prestazioni debbano considerarsi autonome, al servizio di accesso/lettura si applica l'aliquota Iva del 4%, prevista, tra l'altro, per i prodotti editoriali classificabili come riviste e periodici in quanto dotati di codice ISSN,

normativamente dichiarata applicabile anche a quelli forniti con mezzi elettronici e riconosciuta applicabile, dalla prassi dell'agenzia, al contratto di abbonamento alla banca dati online di tali prodotti. Diversamente, nell'ipotesi di autonomia delle prestazioni, la misura dell'aliquota va individuata «in funzione del rapporto di prevalenza esistente tra gli elementi che compongono l'operazione economicamente unitaria». È da osservare però che, in tale ipotesi, l'alternativa, nel caso di specie, è tra l'aliquota del 4% e l'esclusione dall'imposta.

—© Riproduzione riservata—



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Le Entrate escludono la neutralità se basta un conferimento

Scissioni holding abusive

DI RICCARDO MEZZI

L'Agenzia delle entrate esclude la neutralità di più operazioni straordinarie, tra cui quelle di scissione, nel caso in cui il medesimo assetto poteva essere raggiunto con un semplice conferimento, conclusione a cui giunge la risposta all'interpellato anti-abuso n. 14 del 2023, pubblicata ieri.

Il caso è quello di una holding di partecipazioni e società immobiliare a capo di un gruppo i cui soci, quattro persone fisiche, intendono effettuare una riorganizzazione dato l'accesso nel capitale sociale di familiari di seconda generazione.

Il tessuto economico italiano è rappresentato in larga misura da imprese a conduzione familiare. La scelta di costituire holding di famiglia risolve il problema del passaggio generazionale che, spesse volte, causa rallentamenti nello svolgimento dell'attività di impresa.

La struttura di partenza vede la holding che da un lato è proprietaria di un complesso immobiliare in locazione ad una società (Theta) e di altri terreni, dall'altro detiene direttamente la totalità delle partecipazioni in tre società - Beta, Delta e Gamma - e, indirettamente, tramite Beta, il 100% di Epsilon e il 90% di Zeta, mentre tramite Gamma il 66,6% di Kappa e il 30% di Lambda.

Con il duplice obiettivo di separare il comparto industriale da quello immobiliare e di conferire maggiore autonomia ai quattro soci nelle scelte di investimento, viene interpellata l'Agenzia affinché si pronunci sulla genuinità della seguente serie di operazioni: conferimento dalla holding delle partecipazioni in Beta e Delta in una NewCo (Omicron), che diventerebbe la sub-holding del settore industriale; scissione parziale simmetrica della holding che trasferirebbe a Gamma, già società immobiliare, i propri immobili di proprietà, facendole assumere il ruolo di sub-holding per il comparto immobiliare; e, infine, una scissione totale asimmetrica del patrimonio della holding (rappresentato, a valle delle prime due operazioni, dalle partecipazioni nelle due sub-hol-

ding appena citate, nonché da proprie disponibilità finanziarie) a favore di quattro holding di famiglia, una per ciascun socio.

Per l'Ufficio, tali operazioni configurano un'ipotesi di abuso del diritto e il conferimento non rientra nell'ambito di applicazione del regime del realizzo controllato di cui all'art. 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir.

Infatti, come argomenta l'Agenzia, la legge equipara il conferimento ad una cessione a titolo oneroso (art. 9, co. 5 del Tuir), ragion per cui la persona fisica che conferisce una propria partecipazione in una società realizza una plusvalenza pari al differenziale tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. A determinate condizioni, il regime di cui all'art. 177 citato, prevede un criterio di valutazione per le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento al fine di determinare il reddito del conferente, per cui non ci sarà plusvalenza se il valore di iscrizione delle stesse da parte della conferitaria (ossia l'incremento di patrimonio netto) sia pari al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente.

Tuttavia, le condizioni poste per il c.d. realizzo controllato non sussistono nel caso di specie: le holding familiari, infatti, non acquisiscono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numero 1 del codice civile (condizione posta dal co. 2), né i soci sono titolari di partecipazioni indirette che superino le specifiche soglie previste per il caso di conferimento di partecipazioni detenute in holding (condizione di cui al co. 2-bis, secondo periodo).

La serie di operazioni è, dunque, considerata abusiva in quanto priva di sostanza economica, dal momento che il medesimo assetto poteva essere raggiunto con un semplice conferimento da parte dei soci della propria partecipazione nella holding in ulteriori holding unipersonali, nonché finalizzata essenzialmente alla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, rappresentato dalla neutralità fiscale ex art. 173 Tuir per la scissione totale della holding, rispetto al realizzo della plusvalenza (tassabile) che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 9.

—© Riproduzione riservata—

Sì al bonus carburanti dalla partecipata statale

Si al bonus carburante anche per i dipendenti di una società a capitale interamente pubblico. Rileva, infatti, la qualificazione privata del soggetto datore di lavoro, che non deve essere un'amministrazione pubblica. Così, in sintesi, si è espressa l'Agenzia delle entrate sul tema, chiarendo i dubbi sull'agevolazione all'interno della risposta a interpellato n. 15 emanata il 12 gennaio 2023.

L'istante è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata da una regione e da varie aziende sanitarie provinciali, rappresentando lo strumento operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il servizio di trasporto per l'emergenza urgenza 118 per il territorio regionale e tutti i servizi inerenti la stessa. La società, nello specifico, chiede alle Entrate se possa erogare ai propri dipendenti, più di 3 mila, il c.d. bonus carburanti, ovvero la misura prevista dall'art. 2 del dl 21/2022. Nel dettaglio, secondo detta disposizione, i buoni benzina possono essere ceduti ai lavoratori senza che questi costituiscano reddito fino alla somma di 200 euro per l'anno 2022. La norma, tra l'altro, è estesa al periodo da gennaio a marzo del 2023 da un decreto legge approvato nel consiglio dei ministri dello scorso 10 gennaio, di prossima pubblicazione.

La risposta è positiva per l'Agenzia, la quale, richiamando propria circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, fonda il proprio ragionamento sull'ambito soggettivo della disposizione. Infatti, questa inizialmente prevedeva che l'agevolazione riguardasse i buoni erogati ai lavoratori da «aziende private». Tuttavia, in sede di conversione (legge 51/2022) la dicitura è stata modificata nel senso di rendere possibile l'applicazione della misura anche ai bonus erogati da «datori di lavoro privati» e cioè, ribadisce l'amministrazione, «ai datori di lavoro che operano nel settore privato». Gli esclusi, quindi, sono da rintracciare all'interno dell'art. 1, co. 2, del dlgs 165/2001, che elenca le amministrazioni pubbliche. Tra queste, chiaramente, figurano regioni e le aziende del servizio sanitario nazionale, ma nel caso di specie tali enti risultano essere meramente soci dell'istante, per il quale questo presta il proprio servizio di trasporto emergenziale.

Dopo aver ricordato che l'erogazione del bonus carburante rappresenta un costo integralmente deducibile dal reddito d'impresa (in deroga all'art. 100, co. 1 del Tuir), l'Agenzia conclude dunque che, assumendo che l'istante non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al citato dlgs, i suoi dipendenti possono essere ammessi a fruire del bonus carburante.

Giulia Sirtoli

—© Riproduzione riservata—